

**Art. 4.**

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1979  
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 395

(4689)

# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1979.

**Trasferimento alla regione Campania dei beni e del personale del soppresso Patronato Regina Margherita pro ciechi istituto « Paolo Colosimo » di Napoli.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visto l'art. 1-bis della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, che stabilisce, tra l'altro, la soppressione e la messa in liquidazione dell'ente Patronato Regina Margherita pro ciechi istituto « Paolo Colosimo » di Napoli;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 28 febbraio 1979;

Sul conforme parere della commissione tecnica, previsto dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 7 marzo 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

### Art. 1.

Il patrimonio del soppresso ente Patronato Regina Margherita pro ciechi istituto « Paolo Colosimo » di Napoli è trasferito alla regione Campania, ai sensi dell'art. 117, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 1-bis, comma quinto, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

### Art. 2.

Il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 presso l'ente Patronato Regina Margherita pro ciechi istituto « Paolo Colosimo » è attribuito alla regione Campania, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

La effettiva messa a disposizione della regione Campania del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro e non oltre il 31 marzo 1979.

Al personale dell'ente non messo a disposizione della regione Campania, ai sensi del primo comma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

### Art. 3.

L'amministrazione del personale dell'ente Patronato Regina Margherita pro ciechi « Paolo Colosimo » fino alla data dell'effettiva messa a disposizione della regione Campania, o di altro ente pubblico, o dei ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e comunque non oltre il 31 marzo 1978, è assicurata dall'organo di liquidazione dell'ente con onere a carico del bilancio dell'ente stesso.

### Art. 4.

Fino alla effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al primo e secondo comma del precedente art. 2, l'organo di liquidazione dell'ente predetto assicura la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente prestati dall'ente.

### Art. 5.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1979  
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 396

(4688)

# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1979.

**Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di non dar luogo alla procedura di cui allo stesso art. 113 nei confronti della casa di riposo per artisti drammatici di Bologna, iscritta al n. 28 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in quanto sottratta alla procedura stessa con l'art. 1-septies, primo comma, della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481;